

CAMERA DEI DEPUTATI

N.83

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (83)

(articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

Trasmesso alla Presidenza il 28 febbraio 2014

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTO il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI



ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
2. Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2, del presente decreto, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
4. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del presente decreto, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è inferiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
5. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, del presente decreto, ai servizi regolari internazionali tra l'Italia ed uno Stato non membro dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
6. Ai servizi occasionali si applicano le disposizioni del regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17, paragrafo 3, nonché dei capi IV, V e VI e, in caso di violazione degli obblighi previsti nello stesso regolamento, le relative sanzioni stabilite col presente decreto.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) regolamento: il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
 - b) Autorità: l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;
 - c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - d) Organismo responsabile: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 28 del medesimo regolamento;
 - e) servizi regolari: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite;



- f) servizi occasionali: i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso;
- g) contratto di trasporto: il contratto di trasporto, a titolo gratuito od oneroso, concluso fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi regolari o occasionali;
- h) biglietto: il documento in corso di validità o altra prova di un contratto di trasporto;
- i) condizioni contrattuali: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante dello stesso;
- l) vettore: la persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;
- m) vettore esecutore: la persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;
- n) stazione: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;
- o) fermata d'autobus: il punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, è prevista una fermata del servizio regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
- p) ente di gestione della stazione: l'ente pubblico o privato responsabile della gestione di una stazione designata;
- q) operatore turistico: l'organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
- r) agente di viaggio: l'intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;
- s) venditore di biglietti: l'intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;
- t) persona con disabilità o persona a mobilità ridotta: la persona la cui mobilità sia ridotta nell'uso del trasporto a causa di una disabilità fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri;
- u) condizioni d'accesso: le norme, gli orientamenti e le informazioni relative all'accessibilità degli autobus o delle stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilità o a mobilità ridotta;
- v) prenotazione: la prenotazione di un posto a sedere nell'autobus per un servizio regolare ad uno specifico orario di partenza;
- z) cancellazione: la mancata effettuazione di un servizio regolare originariamente previsto;
- aa) ritardo: la differenza di tempo fra l'ora di partenza del servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora della partenza effettiva.



ART. 3

(Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento)

1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del regolamento è individuato nell'Autorità e svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;
 - b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai servizi regolari, di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del presente decreto;
 - c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.
2. L'Autorità è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni.
4. L'Autorità presenta una relazione entro il trenta giugno di ciascun anno al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
5. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami devono essere presentati all'Autorità. L'Autorità informa le competenti strutture regionali e delle Province autonome della presentazione e dell'esito dei reclami stessi.
6. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed alle funzioni dell'Autorità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento, le stazioni site nel proprio territorio di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta e ne danno notizia all'Autorità, affinché essa possa fornire le informazioni di cui al medesimo articolo.
7. I proventi delle sanzioni previste dal presente decreto sono destinati all'Autorità.

ART. 4

(Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni)

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il dirigente preposto all'ufficio competente dell'Autorità nomina il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento endoprocedimentale relativamente ad ogni presunta violazione del regolamento.
3. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, ravvisata la non manifesta infondatezza del reclamo, ove presentato a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento,



predispone, per l'avvio del procedimento sanzionatorio, lo schema di atto di contestazione che è adottato dal dirigente dell'ufficio.

4. Il responsabile del procedimento può in ogni momento dell'istruttoria richiedere ai soggetti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di acquisirne copia. La richiesta deve indicare:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) lo scopo della richiesta;
 - c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
 - d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni.
5. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 10, commi 1 e 2, 12 e 17, comma 1, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 6.
6. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 5 e alla contestazione delle violazioni amministrative a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'Autorità quale soggetto competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata;
 - b) l'indicazione dell'ufficio competente dell'Autorità e il nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;
 - c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni;
 - d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 5;
 - e) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7;
 - f) la menzione della possibilità, nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si è ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.
7. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dal presente decreto, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
8. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 7 è effettuato con le modalità di versamento previste dall'articolo 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all'Autorità, con modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del predetto decreto legislativo.



9. Il vettore, l'agente di viaggio, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione che hanno affidato ad uno dei soggetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal medesimo regolamento sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta a norma del presente decreto.

CAPO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I
SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO

ART. 5

(Condizioni contrattuali non discriminatorie)

1. Il vettore che offre al pubblico condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

ART. 6

(Inefficacia di clausole derogatorie)

1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.

SEZIONE II
SANZIONI IN TEMA DI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE

ART. 7

(Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero)

1. Il vettore, che non presta un'assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in violazione dell'articolo 8 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 40.000 per ciascun incidente.

SEZIONE III
*SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ
O A MOBILITÀ RIDOTTA*

ART. 8

(Diritto al trasporto)

1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, salvo ricorrano le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di applicarsi le ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo, nonché quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, l'accompagnatore non è trasportato gratuitamente.



ART. 9

(Divieto di oneri aggiuntivi)

1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

ART. 10

(Accessibilità ed informazione)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non stabiliscono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
2. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
3. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non distribuisce materialmente, su richiesta del passeggero, le informazioni sulle condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in violazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
4. Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non garantiscono la disponibilità, su richiesta del passeggero, in formati adeguati ed accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

ART. 11

(Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.
2. Il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, che violano gli obblighi sulle condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta di cui all'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.

ART. 12

(Formazione)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano gli obblighi attinenti alla formazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

SEZIONE IV

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO



ART. 13

(Continuazione, reinstradamento e rimborso)

1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

ART. 14

(Informazione su cancellazioni e ritardi)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono soggetti il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non assicurano che le persone con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.

ART. 15

(Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza)

1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 21 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.

SEZIONE V

SANZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E RECLAMI

ART. 16

(Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri informazioni sul viaggio di cui all'articolo 24 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.
2. Il vettore o l'ente di gestione delle stazioni, che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero.

ART. 17

(Reclami)

1. Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000.
2. Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.



CAPO III
Disposizioni transitorie e finali

ART. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, sono esclusi dall'applicazione del regolamento, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 dello stesso regolamento.
2. Fino al 28 febbraio 2018, i servizi regolari, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, sono esclusi, per quanto concerne i conducenti, dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.
3. Fino al 28 febbraio 2017, i servizi regolari di competenza statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, sono esclusi dall'applicazione del regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, qualora ritenuto necessario, viene stabilita l'esclusione dell'applicazione del regolamento a questi ultimi servizi regolari, per un periodo che non può, a decorrere dal 1° marzo 2017, avere termine oltre il 28 febbraio 2021.

ART. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

